



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 5.2025

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. a) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITS* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia (Roma), presentato (anche) a mezzo PEC il 17 febbraio 2025 da **ALVITI Stefano**, nato a Roma il 19 novembre 1956, Luogotenente dell’Esercito in quiescenza, avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei poteri di esclusione per inammissibilità* della sua candidatura a Consigliere UITS in rappresentanza dei Tecnici – per *“non conformità all’art. 7, 2°c. delle Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITS in sessione*



elettorale”, con riferimento alla mancata “spunta” di alcune singole autocertificazioni previste nel modulo di candidatura inoltrato.

FATTO E DIRITTO

Sul ricorso in questione il Procuratore Federale UITS, intervenuto con una memoria datata 21 febbraio 2025, ha espresso l’avviso che vada dichiarato inammissibile per non sottoscrizione e comunque respinto.

Rileva qui il Collegio che la lamentata esclusione dall’elettorato passivo (quale candidato a *Consigliere Nazionale UITS*, in rappresentanza dei Tecnici), alle elezioni di cui sopra sia stata congruamente e legittimamente motivata dalla *Commissione di verifica dei poteri*.

Era invero onere dell’interessato, con l’apporte di sua mano la prevista ‘spunta’ facendo uso dell’ordinaria diligenza, dar conto agli uffici della Federazione delle sue condizioni personali e così concorrere al vaglio dei suoi requisiti e connotazioni per le specifiche finalità in questione; e comunque di così certificare sue qualità essenziali all’eleggibilità.

Non avendo egli adempiuto a tale suo basilare onere, legittimamente è stato escluso dalla competizione elettorale.

Non rilevano in contrario gli invocati principi di conservazione degli atti (si tratterebbe infatti *conservare effetti* a un atto, che, per fatto a lui imputabile, resta comunque imperfetto e dunque improduttivo di effetti) e di proporzionalità (è del tutto congruo e proporzionato che a un tale inadempimento dell’interessato corrisponda una risposta negativa della Federazione riguardo alla sua ammissione all’elettorato passivo). Nemmeno vi era in capo a chi aveva ricevuto il suo atto, o aveva il compito di vagliarlo, alcun dovere di richiamo all’integrazione di quanto responsabilmente non apposto.

Il ricorso va pertanto respinto nel merito. Il che assorbe e supera ogni questione circa la sua sottoscrizione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente